

### ATTI IMPUGNATI CON RICORSO E CON MOTIVI AGGIUNTI

- bando di concorso dell'Università degli Studi di Palermo per l'ammissione al corso di laurea in Medicina dell'a.a. 2017/2018, nella parte in cui (art. 9) prevede che *“i posti eventualmente risultati non coperti, nell'ambito della graduatoria riservata ai candidati cittadini extracomunitari residenti all'estero, non potranno essere utilizzati a beneficio dei candidati cittadini comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002”*;
- D.M. 477/17 che contiene pari disposizione;
- decreto n. 3103 dell'11 novembre 2017, con cui il Rettore dell'Università degli Studi di Palermo ha approvato la graduatoria degli studenti extracomunitari, nella

parte in cui non prevede l'eventuale riassegnazione dei relativi posti in favore degli studenti comunitari;

- in quanto occorre, nota dell'Università degli Studi di Palermo del 29.11.2017 prot. 90139, nella parte in cui non dispone la riassegnazione dei posti destinati agli studenti extracomunitari in favore degli studenti comunitari.

**CENSURE (IN SINTESI) PROPOSTE CON IL RICORSO E CON I  
MOTIVI AGGIUNTI**

Con ricorso incardinato dinanzi il T.A.R. Lazio Roma, III Sezione, RG. 2922/2018, previa declaratoria di incompetenza territoriale del T.A.R. Sicilia, la sig.ra Emma Savoia ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, aventi per oggetto e/o effetto il mancato scorrimento della graduatoria degli studenti extracomunitari in suo favore per l'a.a. 2017/2018. Ha chiesto **in via cautelare**, di accogliere la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, ordinando all'Amministrazione l'adozione dei provvedimenti idonei ad assicurare la sua immediata ammissione con riserva alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo; **nel merito**, di annullare i provvedimenti impugnati e dichiarare il suo diritto allo scorrimento della graduatoria destinata agli studenti extracomunitari e alla riassegnazione di un posto vacante in suo favore, con ogni statuizione consequenziale.

**2. Con ordinanza cautelare n. 3621/2018, il T.A.R. Lazio ha così statuito nel rigettare la domanda cautelare:**

*“Rilevato che, con il ricorso attualmente in esame, è stata contestata in via esclusiva la mancata assegnazione dei posti, originariamente destinati a studenti extracomunitari e da questi ultimi non occupati, con coerente impugnazione sotto tale profilo anche del decreto ministeriale presupposto: circostanza che implica la competenza territoriale di questo Tribunale, a norma dell'art. 13, commi 3 e 4 bis cod. proc. amm.;*

*Rilevato altresì che questo stesso Tribunale, con sentenza n. 11314/17 del 14 novembre 2017, ha accolto la tesi della doverosa riassegnazione dei predetti posti non occupati, ma con puntuale motivazione, circa la necessità che a tale adempimento si provveda tramite scorrimento della*

*graduatoria nazionale, tenendo conto del punteggio riportato e delle sedi opzionate dai singoli concorrenti, indipendentemente dall'avvenuto proposizione, o meno, di ricorso giurisdizionale;*

*Considerato che la riferibilità di tale scorrimento alla posizione, occupata dai ricorrenti nella graduatoria nazionale è stata più volte confermata dal Consiglio di Stato, sez. VI, in sede cautelare (cfr. fra le tante ordinanze nn. 1143/2018; 1188/2018; 2391/18), sempre con richiamo al pur necessario superamento della prova di resistenza (Cons. Stato, sez. VI, n. 1455/2018; 2394/18);*

*Ritenuto che, nel caso di specie, detto superamento non sia allo stato verificabile, avendo l'interessata opzionato, per quanto risulta dagli atti, ben 36 sedi (con prima scelta Milano), senza tuttavia che il punteggio riportato (57,6), la veda in posizione utile in alcuno degli Atenei indicati, risultando in posizione migliore – come attestato dall'Amministrazione centrale – “centinaia di candidati”;*

*Ritenuto, pertanto, che non sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, pur dovendosi ribadire l'obbligo della medesima Amministrazione di fornire adeguate istruzioni a tutti gli Atenei interessati, affinché lo scorrimento della graduatoria nazionale abbia luogo in conformità alle istruzioni dell'Amministrazione stessa, con procedura che eviti il superamento dei risultati ottenuti dai concorrenti o la dilatazione dei posti assegnati (anche in esecuzione di ordinanze cautelari non correttamente intese, con conseguenti, possibili esigenze di annullamento in autotutela di immatricolazioni erroneamente effettuate e grave pregiudizio per gli studenti coinvolti)”*

3. Con ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente fornisce all'esito di istanza di accesso (doc.1 e 2 motivi aggiunti) la prova di resistenza a suo tempo ritenuta insussistente dal T.A.R., stante il sopravvenuto scorrimento della graduatoria generale e comportamenti sopravvenuti dell'Amministrazione

In particolare il M.I.U.R. e l'Università degli Studi di Palermo hanno informato la ricorrente, con nota dell'11 ottobre 2018 di esito di accesso agli atti (doc.1), che i) dei tre posti riservati agli extracomunitari per l'Ateneo di Palermo tre sono stati occupati dalla sig.ra Eleonora Maria Sophia Greco (54,60), Ginevra Ardizzone

(56,40) e Federica Maiorana (52,20), tutte con punteggi inferiori alla ricorrente Emma Savoia (57,60) *ii*) che i posti assegnati alle prime due sono stati liberati e restano nella disponibilità dell'Amministrazione per intervenuto autonomo superamento del test da parte delle candidate Ardizzone e Greco

L'assegnazione di uno di tali posti è stata espressamente richiesta dalla ricorrente con apposita istanza (doc.3 motivi aggiunti) e perdura nel frattempo l'immatricolazione della sig.ra Federica Maiorana con punteggio di 52,20 più basso della ricorrente Emma Savoia (che ha ottenuto 57,60), in uno dei posti destinati agli extracomunitari

4. Nessun dubbio pertanto che uno dei due posti su Palermo spetti certamente per scorrimento all'odierna ricorrente la quale ne ha fatto reiterata ed espressa domanda all'Amministrazione ma invano.

Tali nuove circostanze confermano l'illegittimità degli atti impugnati. Emerge ora la chiara fondatezza della domanda cautelare di ammissione con riserva dato che la ricorrente Savoia non sopravanzerebbe altri concorrenti con punteggio più alto nell'ateneo palermitano e che una concorrente con punteggio più basso è tutt'ora immatricolata su posto destinato a scorrimento di extracomunitari. Si sono riproposti pertanto i motivi del ricorso principale

#### IN DIRITTO

*VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO EX ART. 33 E 34 COST..  
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 46 D.P.R. N. 394/99.  
ECESSO DI POTERE ILLOGICITÀ E INCONGRUITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA  
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. MANCATO SCORRIMENTO DELLA  
GRADUATORIA AI FINI DELLA COPERTURA DEI POSTI RISERVATI AI  
CITTADINI EXTRACOMUNITARI, RIMASTI NON ASSEGNATI. DIFETTO DI  
ISTRUTTORIA. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.*

*5. L'Amministrazione incorre in un'incongrua e illogica compromissione del diritto allo studio degli studenti comunitari, fra cui la parte ricorrente, perché, esistendo un certo numero di posti*

*fruibili ma non assegnati agli studenti extracomunitari (3 per quanto riguarda l'Ateneo di Palermo), non v'è alcuna ragione logistica o normativa affinché detti posti non debbano essere riassegnati in suo favore.*

***Emerge allo stato che non si sia ancora proceduto al relativo scorrimento di graduatoria di detti posti, benché vacanti e non assegnati.***

*Si deve partire dal presupposto della ontologica diversità delle due graduatorie che si basano su differenti presupposti normativi, atteso che:*

*-per la quantificazione dei posti per l'accesso ai corsi di laurea per gli studenti comunitari rilevano il fabbisogno del S.S.N., ex art.6 ter D. lgs. n.502 del 1992 e la capacità ricettiva degli Atenei;*

*-per gli studenti extracomunitari non residenti rileva la sola capacità ricettiva degli Atenei (cfr. parere Cons. Stato n. 2376 del 2016);*

*-diverse sono inoltre le finalità dell'uno e dell'altro istituto, attenendo i posti per gli extracomunitari all'attuazione di principi (anche di rilievo costituzionale) di tutela dell'integrazione degli stranieri extracomunitari sotto il profilo del diritto allo studio, che non riguardano strettamente l'organizzazione ordinaria e generale dei corsi a numero chiuso per la generalità dei cittadini comunitari (e extracomunitari residenti) interessati.*

*La giurisprudenza del T.A.R. Lazio si è recentemente consolidata nel ritenere che i posti vacanti e non assegnati della graduatoria degli studenti extra-comunitari vadano assegnati in favore degli studenti comunitari, che ne facciano richiesta e per priorità di punteggio.*

#### **CONCLUSIONI (PETITUM)**

**La ricorrente Emma Savoia ha richiesto**

- 1) **in via cautelare**, accogliere la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, ordinando all'Amministrazione l'adozione dei provvedimenti idonei ad assicurare l'immediata ammissione con riserva della ricorrente alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo;
- 2) **in via istruttoria**, disporre l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del presente ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco dei potenziali controinteressati, da fornirsi a cura dell'Amministrazione;

- 
- 3) **nel merito**, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e dichiarare il diritto della ricorrente allo scorrimento della graduatoria destinata agli studenti extracomunitari e alla riassegnazione di un posto vacante in suo favore, con ogni statuizione consequenziale;
  - 4) **nel merito**, in subordine, condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno da perdita di *chance* o in forma specifica o per equivalente, per le causali e secondo le modalità di cui alla narrativa del ricorso.